



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

**Ufficio federale di giustizia UFG**  
Ambito direzionale Diritto privato  
Settore Diritto e procedura civili

# **Modifica del Codice civile (mantenimento del figlio), del Codice di procedura civile (art. 296a) e della legge federale sull'assistenza (art. 7)**

## **Rapporto sui risultati della procedura di consultazione**

**marzo 2013**

# 1 In generale

La consultazione in merito all'avamprogetto sulla revisione del Codice civile (mantenimento del figlio), del Codice di procedura civile (art. 296a) e della legge federale sull'assistenza (art. 7) è durata dal 4 luglio al 7 novembre 2012. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale e le organizzazioni interessate.

Hanno risposto tutti i Cantoni, sei partiti e 33 organizzazioni. Sono inoltre pervenuti i pareri di 21 partecipanti non ufficialmente invitati alla consultazione, il che porta il totale dei pareri ricevuti a 86.

Sette organizzazioni hanno espressamente rinunciato a prendere posizione in merito al progetto<sup>1</sup>.

## 2 Elenco dei partecipanti

In allegato si trova un elenco delle organizzazioni che hanno inoltrato il loro parere.

## 3 Osservazioni generali sull'avamprogetto

### 3.1 Valutazione complessiva della revisione

La maggior parte dei partecipanti ha accolto con favore la decisione di rivedere la normativa sul mantenimento del figlio al fine di consolidare il diritto di quest'ultimo al mantenimento e garantire la parità di trattamento dei figli nati da coppie sposate o meno. Tutti i Cantoni, ad eccezione del Canton Turgovia, condividono tale impostazione. Anche i partiti hanno espresso in generale un parere positivo sull'avamprogetto (PPD, PEV, PLR, Verdi, PS e UDC) come del resto la maggior parte degli altri partecipanti (49; alliance F, CROP, GDS, Donna2, FSP, GeCoBi, KBKS, COPMA, SIC, RSDE, Pro Familia, FSA, USDCR, USS, USAM, CSP, ASPEE, CSIAS, SPE, UCS, SVA, FSFM, ASCP, add, ASM, TS, Uni GE, UniL, VeV, CP, DJZ, Dolfi, eifam, FPS, CFQF, COFF, CFGI, FER, FZ LU, FZ ZH, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, Hausheer/Spycher, IKAG, JuCH, KIFS, Reiser Anne, PS F, PEI).

Alcuni partecipanti hanno comunque sottolineato che l'attuale situazione non necessita davvero di misure legislative (TG, UniL, Hausheer/Spycher); vi è inoltre la convinzione che il progetto posto in consultazione non sia ancora giunto a maturazione e non sia stato sufficientemente approfondito (CROP, GeCoBi, IGM, mannschafft, VeV, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, Hausheer/Spycher, PEI).

### 3.2 Pareri sostanzialmente contrari

Sebbene convinti in linea di principio della necessità di rivedere il diritto in materia di mantenimento del figlio, diversi partecipanti respingono l'avamprogetto (Donna2, GeCoBi, IGM, mannschafft, Movimento Papageno, KIFS, PEI) per i seguenti motivi:

- è giunto il momento di rivedere globalmente il diritto di mantenimento dopo un divorzio e sollecitare entrambi i genitori ad acquisire rapidamente la propria indipendenza economica

---

<sup>1</sup> Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP), economiesuisse, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Unione svizzera degli imprenditori, Schweizerischer Verband für Seniorenfragen, Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile.

- dopo la separazione (CROP, Donna2, GeCoBi, männer.ch, mannschafft, COFF, KIFS, Reiser Anne);
- altri rimproverano al progetto di cristallizzare un modello di famiglia superato e retrogrado soprattutto rispetto alla suddivisione proposta dei compiti familiari (CROP, GeCoBi, IGM, männer.ch, VeV, PEI) che favorisce unilateralmente le madri (mannschafft, Movimento Papageno) a scapito dei padri (CROP, GeCoBi, IGM, mannschafft, VeV, PEI). Adesso occorre fissare nella legge il principio della custodia alternata (Movimento Papageno);
  - alcuni sostengono che il mandato impartito dal Parlamento al Consiglio federale in base alla mozione 11.3316 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Rendere l'autorità parentale congiunta la regola e rivedere le relazioni giuridiche tra genitori e figli» non sia stato rispettato poiché il progetto non formula alcun tipo di proposta per agevolare un accordo tra i genitori (CROP, männer.ch);
  - non è stato correttamente affrontato il problema centrale del diverso trattamento riservato ai genitori, il rifiuto di procedere alla ripartizione dell'ammancio è inaccettabile (KIFS).

### 3.3 Osservazioni generali sul modo di procedere

Alcuni partecipanti disapprovano il fatto che le revisioni del diritto di famiglia riguardanti il figlio<sup>2</sup> siano attuate in settori parziali e in modo inutilmente frettoloso sulla base arbitraria di singoli interventi parlamentari. Le modifiche materiali adottate o la loro entrata in vigore non sono coordinate in modo sistematico (RSDE, UniL).

Altri (CROP, USDCR, CSP, FSFM, Uni GE, GDS, COFF, FZ LU, FZ ZH, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, PS F) criticano in particolare il fatto che la revisione del diritto di mantenimento non sia affrontata parallelamente a quella dell'autorità parentale e il PS auspica che per lo meno entrambe le revisioni entrino in vigore contemporaneamente.

Infine qualche partecipante disapprova il fatto che non sia stata coinvolta alcuna commissione di esperti nella stesura dell'avamprogetto e chiede di valutarne la partecipazione nei lavori successivi (COPMA, FER, UniL, Uni GE, Hausheer/Spycher). La CROP propone che un gruppo composto da rappresentanti dei diversi gruppi di interesse, dei Cantoni e dei Comuni, dell'Ufficio federale di statistica, da specialisti dell'assistenza sociale, dell'aiuto all'incasso e dell'ambito fiscale, e infine da esperti di psicologia, sociologia ecc. elabori il progetto.

### 3.4 Necessità di una revisione più ampia e proposte

Numerosi partecipanti auspicano una revisione più ampia e pertanto avanzano diverse proposte:

- è necessaria una revisione di più ampio respiro che riformi l'intero diritto in materia di mantenimento nel quadro di una revisione totale (GeCoBi, männer.ch, mannschafft, COFF);
- numerosi partecipanti sono dell'avviso che le misure proposte non migliorino veramente la precaria situazione finanziaria di molti minori coinvolti, per cui sarà necessario adottare ulteriori provvedimenti per consolidare il diritto di mantenimento del figlio e contrastare la povertà. Propongono inoltre di introdurre parallelamente un contributo di mantenimento minimo per i figli (AG, BS, GR, NE, PPD, Verdi, PS, alliance F, GDS, FSP, KBKS, SIC, Pro Familia, USDCR, USS, CSP, ASPEE, CSIAS, FSPE, UCS, FSFM, ADF, TS, Uni GE, FPS, eifam, CFQF, COFF, CFGI, IKAG, KIFS, PS F) da calcolare in base all'importo massimo della rendita semplice per orfani dell'AI o dell'AVS (GR, PPD, Verdi, PS, USS, CSP, SKOS, FPS, CFQF, IKAG, PS F). Se il mantenimento minimo garantito venisse concesso

<sup>2</sup> Diritto di protezione dei minori e degli adulti, diritto dei cognomi, autorità parentale, diritto di mantenimento, diritto in materia di adozione.

non solo alle famiglie indigenti in seguito a una separazione o a un divorzio, ma a tutte quelle in difficoltà economiche indipendentemente dallo stato civile, occorrerebbe valutare l'introduzione di prestazioni complementari per le famiglie a livello federale (SKOS). Il PLR, invece, approva il fatto che l'avamprogetto non preveda per legge alcun contributo di mantenimento minimo per i figli;

- 14 partecipanti (alliance F, GDS, Donna2, GeCoBi, IGM, KV, Pro Familia, SGF, FSFM, ADF, CFQF, COFF, CFG, KIFS) criticano in particolare l'assenza di soluzioni al problema cruciale dei casi di ammanco; rinunciando a introdurre la ripartizione di tale ammanco si disattende il principio costituzionale della parità tra i sessi;
- 16 partecipanti (BS, SO, GDS, Donna2, mannschafft, IGM, USDCR, CSP, CSIAS, UCS, FSFM, Uni GE, eifam, COFF, CFG, Hausheer/Spycher) ritengono che la revisione debba comprendere anche il mantenimento fino alla maggiore età del figlio;
- da un lato il FSP auspica che si definisca il concetto di «bene del minore» per dare un'indicazione pratica per lo sviluppo sano di un minore, dall'altro è stato osservato che il termine «bene del minore» è troppo connotato e il concetto va sostituito con l'espressione «sostegno del minore» o con la formula «per sostenere il minore» (IGM, GeCoBi);
- alcuni partecipanti (GR, alliance F, USDCR, USAM, CSP, CFQF, COFF, Hausheer/Spycher, VeV) sostengono esplicitamente la decisione del Consiglio federale di lasciare ai genitori la scelta sulla suddivisione dei compiti e di non fissare nella legge alcun modello familiare. Altri ritengono invece che l'approccio dell'avamprogetto riaffermi gli stereotipi del passato e pertanto lo respingono, per la disparità di trattamento riservato a madri e padri (CROP, Donna2, GeCoBi, IGM, männer.ch, mannschafft, Movimento Papageno, ASCP, VeV, PEI). Occorre allontanarsi dal cliché di madre che accudisce i figli e di padre che si assume il loro mantenimento (CROP). Si propongono pertanto vari modelli che affidano l'accudimento e la responsabilità del mantenimento ai genitori in parti uguali, in quanto, in caso di separazione o divorzio, devono entrambi contribuire alla sicurezza materiale e all'accudimento della prole. L'obiettivo della revisione deve essere quello di regolare la suddivisione dei compiti tra padre e madre in modo tale da permettere a entrambi di assumere la responsabilità comune delle cure quotidiane e del mantenimento (Donna2, GeCoBi, IGM, männer.ch, mannschafft). Occorre prevedere un accudimento paritario o la custodia alternata. Se un genitore vuole delegare i suoi compiti di accudimento, deve poterlo fare a sua discrezione (CROP, Donna2, IGM, movimento papageno, PEI). Con un accudimento paritario, sarebbero superflue le prestazioni di mantenimento (VeV). Manca una disposizione di legge sulla suddivisione dei compiti di accudimento in base alla quale i genitori hanno in linea di massima gli stessi diritti e si preveda quindi un accudimento paritario a condizione che il bene del figlio non sia compromesso (Dolfi). Se i genitori non trovano un accordo su come regolare l'accudimento, il giudice dispone una mediazione obbligatoria (IGM);
- la revisione deve includere anche questioni di diritto fiscale come le deduzioni per i figli (CROP, IGMUSDCR, CSP, VeV) o determinati aspetti della politica familiare come le prestazioni complementari, l'armonizzazione dell'anticipo degli alimenti o l'aiuto sociale (FSP, Pro Familia, CP, CSIAS, FSPE, GDS, VeV, Hausheer/Spycher). Occorre inoltre valutare e adottare una nuova regolamentazione dell'AVS, in particolare per quanto riguarda gli accrediti per compiti educativi (PS, USDCR, CSP, FSFM). Tutti gli atti normativi del diritto delle assicurazioni sociali devono essere riesaminati (VeV);
- il PS sollecita la Confederazione a creare le basi legali per il sostegno finanziario delle associazioni mantello o delle piattaforme di coordinamento che tutelano a livello nazionale gli interessi dei minori, in questo modo si agevola ad esempio lo scambio di esperienze a livello intercantonale, la formazione continua e la creazione di una rete internazionale.

## 4 Valutazione generale delle singole modifiche

### 4.1 Contributo per l'accudimento (art. 276 e 285 AP-CC)

#### 4.1.1 In generale

In generale i partecipanti hanno accolto con favore la proposta di tener conto nel mantenimento del figlio delle spese legate al suo accudimento da parte dei genitori e di terzi. Tra i punti positivi si sottolinea in particolare l'equiparazione delle famiglie monoparentali, indipendentemente dal loro stato civile, e il miglioramento della situazione dei genitori non sposati che si occupano da soli dei figli (AG, AR, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SZ, SO, TI, UR, ZG, ZH, PPD, PEV, Verdi, PS, UDC, alliance F, GDS, SIC, männer.ch, mannschafft, FSA, USDCR, USS, CSP, CSIAS, UCS, FSFM, ASCP, ASM, FSPE, TS, FPS, eifam, CFQF, COFF, CFG, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, JuCH, Reiser Anne). Le voci critiche tra i giudizi positivi ricordano che, se non fosse possibile fissare un contributo di mantenimento che copra il fabbisogno, il rischio di povertà aumenterebbe e l'accudimento dei figli di divorziati peggiorerebbe, alleggerendo il coniuge debitore del mantenimento a scapito però dell'ente pubblico (AG). Le spese sostenute dai Comuni per l'anticipo degli alimenti potrebbero pertanto aumentare (BE, SO, TI), comunque in modo proporzionato a un eventuale calo del sostegno finanziario dell'assistenza sociale alle famiglie monoparentali e ai loro figli (SO).

La CROP critica il fatto che il figlio risulti l'unico creditore delle prestazioni di mantenimento corrisposte sia a lui sia al genitore che lo accudisce, il che non è realistico in quanto il figlio non può assumersi la responsabilità di amministrare tali contributi. Il creditore e il responsabile dell'amministrazione dei mezzi finanziari di un'economia domestica devono essere la stessa persona. Se le prestazioni si orientano solamente sul figlio e non sull'economia domestica, potrebbero superare i mezzi effettivamente necessari alla famiglia e il debitore sarebbe costretto a versare troppo. Nemmeno sotto il profilo psicologico si può accettare che il figlio sia debitore nei confronti del genitore per il mantenimento che riceve da quest'ultimo, ossia che debba pagare il padre o la madre per le cure fornite (CROP, Donna2). mannschafft, Movimento Pagageno e PEI criticano il fatto che il contributo per l'accudimento favorisca anzitutto le madri. L'avamprogetto non prevede alcun incentivo per indurre le madri a intraprendere un'attività lucrativa anche solo a tempo parziale. Dalla rinuncia al lavoro scaturisce per la madre il diritto al contributo per l'accudimento e si crea così un incentivo negativo.

Secondo COPMA e UniL l'articolo dà un segnale sbagliato poiché il genitore, che si occupa della cura e dell'educazione, non ambisce affatto a un lavoro. I genitori sarebbero costretti a litigare per ottenere la custodia del figlio al preciso scopo di ricevere i contributi di mantenimento. Il minore, che deve essere protetto dai conflitti tra i genitori, si trasformerebbe così per legge nell'oggetto del contendere (Reiser Anne). Con l'accudimento paritetico le prestazioni di mantenimento non sarebbero comunque più necessarie (VeV)

#### 4.1.2 Criteri di calcolo

Diversi partecipanti (AG, BE, BS, GR, LU, SO, VD, ZG, ZH, UDC, alliance F, Donna2, GDS, GeCoBi, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, mannschafft, FSA, CSIAS, USDCR, SVA, FSFM, ASM, SVV, Uni GE, VeV, eifam, COFF, CFG, Hausheer/Spycher, IKAG, KIFS, PEI) hanno sottolineato che, in mancanza di tabelle o di direttive vincolanti, la Confederazione deve fissare i criteri di calcolo dei contributi e non lasciare che i giudici continuino ad occuparsene. È il legislatore a dover stabilire il modello di calcolo. In caso contrario l'attuale situazione, già insostenibile, peggiorerebbe ulteriormente: oggi infatti il calcolo e l'importo dei contributi di mantenimento del figlio variano a seconda del giudice o dell'autorità, ossia a seconda del luogo di residenza del figlio. Per mettere fine a questo approccio arbitrario, i criteri preponderanti per il calcolo del mantenimento devono essere specificati nel CC o in un'ordinanza complementare

(ZH). Il cambiamento del sistema è una grossa sfida per i giudici poiché, al posto dei metodi di calcolo finora applicati, dovrebbero essere sviluppate nuove formule e nuove tabelle (SO). In questo caso aumenteranno le cause per adeguare i contributi per il mantenimento e le autorità dovrebbero smaltire una mole di lavoro superiore poiché il nuovo sistema imporrebbe loro di adeguare gli attuali contributi per il mantenimento (SO, SZ).

BE e VD ricordano tuttavia che non è facile quantificare concretamente il contributo per l'accudimento. È legittimo chiedersi se ad esempio nel singolo caso tale contributo vada calcolato dopo la concreta perdita di guadagno o si debba partire da un importo medio. Come si deve procedere nelle situazioni in cui il genitore rinuncia a un reddito molto elevato per accudire il figlio? Vi è inoltre il rischio di confusione tra il contributo per l'accudimento e il mantenimento vero e proprio, che potrebbe quindi essere in parte utilizzato come contributo per l'accudimento e non per gli accantonamenti per il figlio. Pertanto tale contributo va sempre indicato separatamente (BE). Occorre anche chiedersi quali disposizioni adottare se genitori non sposati si dividono l'accudimento dei figli e hanno lo stesso tasso d'occupazione, ma tra i loro redditi vi è una grossa differenza (ZH).

#### **4.1.3 Durata**

Richiamandosi al diritto tedesco, due organizzazioni, IGM e mannschafft, chiedono che il contributo per l'accudimento sia versato soltanto per i primi tre anni di vita del bambino. Secondo männer.ch, a partire da tale età si può infatti pensare di affidare l'accudimento del minore a strutture esterne alla famiglia i cui costi vanno suddivisi tra i genitori. L'UDC propone di versare un contributo standard di accudimento fino al compimento del sesto anno di età, tale contributo dovrà coprire i costi dell'accudimento prestato dai genitori, ma non quelli per l'accudimento da parte di terzi. L'accudimento prestato da terzi non deve essere incentivato (UDC). Più in generale, la durata di tale contributo va ridotta. Non è più sostenibile la formula del Tribunale federale, secondo cui non è ragionevole esigere che il genitore preposto all'accudimento lavori a tempo pieno prima che il figlio più giovane abbia compiuto 16 anni, né a tempo parziale, prima che il figlio più giovane abbia compiuto dieci anni (Donna2, mannschafft). Di avviso contrario l'RSDE, che boccia la limitazione a tre anni del contributo per l'accudimento; questo va versato finché il figlio più giovane non abbia compiuto 16 anni. Le famiglie monoparentali dipendenti dall'assistenza sociale sarebbero altrimenti costrette a esercitare un'attività lucrativa che limiterebbe le cure che riservano ai figli. Secondo USDCR, CSP e FSFM, l'azione di mantenimento del figlio deve avere effetto retroattivo per i cinque anni precedenti la sua presentazione, il diritto del mantenimento del figlio ne sarebbe rafforzato. L'ASM ritiene che non vi sia alcun motivo per imporre ai genitori un lasso di tempo preciso durante il quale occuparsi dei figli.

#### **4.2 Priorità dell'obbligo di mantenimento del figlio minore**

La maggior parte dei partecipanti condivide esplicitamente l'introduzione della priorità dell'obbligo di mantenimento del figlio minore (AG, BE, BL, FR, GE, JU, LU, NE, OW, SH, SO, SZ, TI, VD, VS, ZG, ZH, PPD, PEV, PLR, Verdi, PS, UDC, alliance F, GDS, FSP, männer.ch, mannschafft, RSDE, Pro Familia, USDCR, CSP, ASPEE, CSIAS, FSPE, UCS, SVA, FSFM, TS, Uni GE, UniL, CP, FPS, CFQF, COFF, CFG, JuCH, KIFS, FZ ZH, PEI), Donna2 approva questo approccio e COPMA lo sottoscrive come regola generale. Non mancano tuttavia le critiche (BS, CROP, FSA, ASM, Geiser/Sutter-Somm/Schwander) giustificate dalla necessità, per Hausheer/Spycher, di lasciare alla giurisprudenza il margine di manovra necessario (ulteriori spiegazioni al pto 5.7 dedicato all'art. 276a AP-CC).

### **4.3 Armonizzazione della prassi in materia di aiuto all'incasso**

La maggioranza dei partecipanti ha accolto positivamente l'armonizzazione delle prestazioni dell'aiuto all'incasso tramite un'ordinanza del Consiglio federale (AG, AR, BE, BL, BS, FR, NE, SG, SH, SO, SZ, TI, VD, ZH, PPD, PEV, Verdi, PS, alliance F, CROP, GDS, Donna2, FSP, IGM, männer.ch, RSDE, ProFamilia, USDCR, CSP, ASPEE, CSIAS, FSPE, UCS, FSFM, ASCP, ASM, TS, Uni GE, VeV, Dolfi, eifam, FPS, CFQF, COFF, CFG, FZ ZH, IKAG, KIFS, Geiser/Sutter-Somm/Schwander). Assegnare questa competenza esclusivamente al Consiglio federale tuttavia suscita anche qualche dubbio. I punti cardine delle prestazioni, che vincolano i Cantoni e i Comuni, vanno piuttosto regolati a livello di legge (GR). Alla stesura dell'ordinanza devono partecipare specialisti del diritto in materia di mantenimento e dell'assistenza in materia di alimenti (COPMA, SVA), inoltre occorre tener conto delle richieste dei Cantoni (AR). Due partecipanti (BE, SVA) hanno proposto che l'ordinanza fissi anche i requisiti che devono soddisfare i servizi specializzati. Le autorità preposte alla protezione degli adulti e dei minori non possono assolvere questo compito in quanto non hanno il know-how necessario (COPMA, SVA, UniL).

La proposta ha tuttavia incontrato anche un rifiuto di principio (GE, LU, NW, TG, FDP, UDC, USAM, CP, FER, PEI), GE sostiene infatti che ogni caso vada trattato singolarmente e quindi non è possibile fissare un catalogo di prestazioni.

### **4.4 Casi di ammanco**

#### **4.4.1 Ripartizione dell'ammanco**

Diversi partecipanti (BE, männer.ch, UniL) accolgono con favore la soluzione proposta, altri (AR, GR, OW, SO, SZ, TG, TI, FSA, UCS, ASM) la ritengono la migliore date le circostanze, sebbene disapprovino la rinuncia a una ripartizione dell'ammanco. Hausheer/Sypcher è del parere che la soluzione non sia del tutto convincente e invita il legislatore a proseguire gli sforzi per un coordinamento con le regole in materia di assistenza sociale.

Numerosi partecipanti rimproverano al Consiglio federale la decisione di rinunciare a modificare la prassi e sono favorevoli a una ripartizione dell'ammanco disposta per legge (AG, BL, BS, GE, GR, NE, ZG, ZH, PPD, PS, AllianceF, GDS, GeCoBi, Pro Familia, USDCR, SGF, USS, CSIAS, FSPE, SVA, ASCP, FSFM, ADF, TS, DJZ, FPS, eifam, CFQF, CFG, FZ LU, FZ ZH, IKAG, JuCH, KIFS, PS F, Uni GE) o almeno a considerarla una variante (BL).

Per attuare la ripartizione dell'ammanco vanno assolutamente vagliate proposte alternative (CSIAS). Tre partecipanti (FPS, eifam, CFQF) ricordano che lo stesso Tribunale federale ha già richiamato l'attenzione sui limiti della ripartizione unilaterale dell'ammanco. Con la soluzione proposta è ancora un unico genitore, di solito la madre, non solo a farsi carico dell'accudimento effettivo del figlio, ma anche a provvedere al suo mantenimento finanziario. Il principio ispiratore della revisione, ossia il bene del figlio, non è coerentemente realizzato. Il fatto di non risolvere il problema dei casi di ammanco costituisce un diniego di giustizia.

Sancire la ripartizione dell'ammanco costringerebbe i Cantoni ad adeguare le rispettive normative in materia di assistenza sociale (FZ LU). L'introduzione di una simile ripartizione riscuoterebbe consenso se fosse parallelamente coordinata con l'assistenza sociale (JU, CP, FER).

#### **4.4.2 Intangibilità del minimo vitale del genitore debitore del mantenimento**

L'intangibilità del minimo vitale del genitore debitore è da più parti messa in dubbio e bocciata (AG, BL, BS, GE, GR, JU, NE, ZH, alliance F, GDS, RSDE, Pro Familia, CSP, FSPE, TS, Uni GE, DJZ, FPS, eifam, CFQF, COFF, CFG, FZ LU, FZ ZH, PS F). Per il PPD, l'affermazione di

questo principio contraddice l'obiettivo di rafforzare in diritto di mantenimento del minore le cui necessità hanno la priorità e vanno giuridicamente garantite. Si crea inoltre una disuguaglianza contraria al principio secondo cui anche dopo una separazione o un divorzio i genitori devono continuare ad occuparsi congiuntamente del mantenimento dei figli.

La decisione di continuare a commisurare il contributo di mantenimento del figlio alle possibilità economiche del genitore debitore viene criticata anche perché in contrasto con quanto vale per gli altri tipi di debito. La tutela del minimo vitale stabilito dal diritto esecutivo è infatti contemplata soltanto al momento dell'esecuzione. Non si capisce come mai vada maggiormente salvaguardato il debitore del mantenimento di chi si indebita perché vive al di sopra delle proprie possibilità o causa dei danni economici (CFQF). La tutela del minimo vitale spetta al diritto esecutivo, non al diritto materiale e, nell'ambito dell'esecuzione, resta un principio intangibile (GDS, CFQF). Secondo la KBKS e la CSIAS, non deve essere l'autorità che stabilisce il mantenimento a determinare anche il minimo vitale del genitore debitore; tale importo va invece considerato, come per gli altri debiti, solamente in caso di esecuzione.

Alcuni partecipanti approvano invece il fatto che non sia intaccato il minimo vitale del genitore debitore (Geiser/Sutter-Somm/Schwander), anche se il diritto civile non lo vieta (COPMA). Può inoltre accadere che il budget del genitore che accudisce il figlio, calcolato secondo le direttive dell'assistenza sociale, risulti superiore a quello del genitore debitore calcolato sulla base del minimo vitale stabilito dal diritto esecutivo (BE, CROP, männer.ch). Nella maggior parte dei casi il padre, in quanto debitore del mantenimento, ha quindi a disposizione solamente il minimo vitale stabilito dal diritto esecutivo, mentre la madre percepisce un minimo vitale sociale maggiore e il figlio persino il debito mantenimento (mannschafft).

#### **4.4.3 Competenze e armonizzazione dell'aiuto sociale e dell'anticipo degli alimenti**

Secondo il PS la precaria situazione finanziaria delle famiglie monoparentali si risolverà solamente quando la pensione alimentare prevista dal diritto civile e il sostegno finanziario fornito dall'ente pubblico sotto forma di anticipo degli alimenti o di assistenza sociale saranno efficacemente coordinati. La suddivisione delle competenze tra Confederazione e Cantoni sancita dalla Costituzione va approfonditamente esaminata. Si deve accertare se non occorra partire da una competenza federale non scritta (PS). Secondo dieci partecipanti (alliance F, GDS, KV, RSDE, ADF, FPS, eifam, CFQF, CFQFF, FZ ZH), la Confederazione ha una competenza trasversale per garantire l'uguaglianza giuridica sancita nell'articolo 8 capoverso 3 della Costituzione svizzera (Cost.) e la protezione dei fanciulli e degli adolescenti fissata nell'articolo 11 Cost. Da queste due disposizioni costituzionali si deve dedurre l'obbligo del legislatore di risolvere il problema della ripartizione dell'ammanto e in particolare di rinunciare a un'assegnazione unilaterale. Occorre anche rimandare all'articolo 16 della Convenzione del 18 dicembre 1979<sup>3</sup> sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e alla Convenzione del 20 novembre 1989<sup>4</sup> sui diritti del fanciullo. Secondo FSFM, GDS, FZ LU andrebbe ammessa una competenza federale in materia di assistenza sociale. Alcuni partecipanti (SO, CP, FER) riconoscono tuttavia l'assenza di competenze e giudicano sensata la soluzione del Consiglio federale. Il DFGP deve comunque preparare una modifica costituzionale (PPD, Pro Familia) o almeno proporre delle soluzioni nonostante l'assenza di competenze (GL).

La rinuncia a una revisione più ampia che comprenda anche l'armonizzazione dell'aiuto sociale e dell'anticipo degli alimenti suscita critiche e rammarico (CFQFF, CFQF, FSP, ASPEE,

---

<sup>3</sup> RS 0.108

<sup>4</sup> RS 0.107

ADF). L'introduzione di un mantenimento minimo e la ripartizione dell'ammacco nel diritto in materia di mantenimento potrebbero favorire e accelerare gli sforzi a livello federale per armonizzare sia l'aiuto sociale sia l'assistenza in materia di alimenti. Un'armonizzazione dell'anticipo degli alimenti è chiaramente auspicata e la sua necessità incontrovertibile (AR, GR, NE, NW, SG, USDCR, CSP, FSPE, CFQF). Secondo JU tale misura deve essere eventualmente attuata attraverso un concordato intercantonale, ma per la COPMA tale soluzione non avrebbe alcuna possibilità di riuscita e l'intervento della Confederazione per il tramite del legislatore è dunque necessario. Si rimanda all'iniziativa cantonale già presentata (ZH).

#### 4.4.4 Nuove proposte per disciplinare i casi di ammanco

Sono state avanzate diverse proposte su come regolare i casi di ammanco:

- diversi partecipanti (BS, PS, alliance F, KBKS, GDS, CSP, FPS, eifam, CFQF, FZ LU, IKAG) auspicano la modifica o la precisazione dell'articolo 93 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>5</sup> sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Una revisione parallela della LEF permetterebbe di tutelare da ripetute esecuzioni il debitore di alimenti in situazione di costante insolvenza. La CSIAS propone di privilegiare ulteriormente il creditore dei contributi di mantenimento e i contributi stessi; in questo caso la competenza della Confederazione è evidente;
- sempre la CSIAS propone di redigere una legge quadro federale sull'assistenza sociale che migliori la posizione giuridica del creditore dei contributi di mantenimento. La FSA chiede inoltre di prevedere un diritto di regresso dell'ente pubblico anche nei confronti del coniuge debitore del mantenimento e dei suoi parenti per le prestazioni di aiuto sociale erogate;
- la CSIAS si dice disposta a chiarire e discutere le conseguenze del conteggio nell'aiuto sociale del debito per gli alimenti. L'opzione è accolta con favore da ASPEE, CFQF e FSP;
- anche senza delega di competenza alla Confederazione, è possibile condizionare e accelerare la modifica dell'anticipo degli alimenti introducendo un mantenimento minimo (USDCR, FSFM), al riguardo si rimanda al precedente punto 3.4. L'importo del debito mantenimento, fissato nel titolo esecutivo di mantenimento, deve valere anche per l'anticipo degli alimenti (CSIAS);
- all'avamprogetto si può aggiungere una disposizione secondo cui l'importo, che manca ai mezzi economici disponibili per coprire completamente il fabbisogno del figlio, deve essere adeguatamente suddiviso tra i genitori. Analogamente alla normativa in materia di diritto delle assicurazioni sociali (art. 20 LPG<sup>6</sup>), l'aiuto sociale può corrispondere un sostegno equivalente al debitore di tale importo, versando la cifra direttamente a terzi qualificati, ad esempio su un conto intestato al figlio (RSDE);
- occorre prevedere un diritto di regresso che l'ente pubblico può far valere per la metà al massimo dell'ammacco, accertato dal giudice e posto a carico del coniuge creditore, nei confronti dell'ex coniuge debitore nel caso in cui la situazione economica di quest'ultimo migliori ed eventualmente nei confronti dei suoi parenti se benestanti (FSA).

---

<sup>5</sup> RS 281.1

<sup>6</sup> Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

## 4.5 Abrogazione dell'obbligo di assistenza fra i parenti

Nove Cantoni, tre partiti e 22 organizzazioni (AR, BL, GE, SO, SZ, OW, TI, VD, VS, PPD, PEV, PS, GDS, Donna2, FPS, CFQF, COFF, CFGI, FSP, IGM, männer.ch, Pro Familia, USDCR, CSP, ASPEE, CSIAS, SVA, FSFM, VeV, Uni GE, DJZ, FZ ZH, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, Hausheer/Spycher) giudicano ragionevole o addirittura auspicabile la proposta di abrogare parzialmente in caso di necessità i crediti pecuniari per contributi d'assistenza in virtù del diritto di famiglia. BL ricorda che è stata prevista anche a livello cantonale l'abolizione dell'assistenza fra i parenti nell'ambito dell'assistenza sociale. Pro Familia vuole che l'istituto dell'assistenza tra i parenti sia ripensato poiché può compromettere gravemente i rapporti interfamiliari, CSIAS, IGM ne chiedono addirittura l'abrogazione totale.

15 organizzazioni e cinque Cantoni si dichiarano invece scettici se non addirittura contrari nei confronti dell'abrogazione proposta nel progetto (BS, BE, JU, NE, ZH, CROP, GDS, COPMA, FSA, CSIAS, UCS, ASCP, UniL, CP, IKAG, JuCH, KIFS, ASM) sostenendo in particolare che la misura avrebbe solamente una portata limitata, creerebbe altre disuguaglianze e problemi di attribuzione (BS, COPMA, ASCP, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, FZ ZH) ma soprattutto, in caso di parenti agiati, minerebbe il principio di solidarietà a scapito dell'ente pubblico (COPMA, UniL, ASM). männer.ch propone di sopprimere tale obbligo in caso di limitazione o di rifiuto del diritto di visita.

## 5 Osservazioni sulle singole disposizioni dell'avamprogetto del Codice civile

### 5.1 Art. 125 cpv. 2 n. 6 (Obbligo di mantenimento dopo il divorzio. Condizioni)

Nove partecipanti (JU, NE, SH, SO, UR, männer.ch, Pro Familia, ASM, CFGI) sostengono l'abrogazione della presente disposizione, mentre 20 sono chiaramente a sfavore (SG, VD, alliance F, GDS, Donna2, mannschafft, CSP, ASCP, SVA, UCS, TS, FPS, CFQFF, CFQF, IKAG, KIFS, Reiser Anne, Hausheer/Spycher, Geiser/Sutter-Somm/Schwander) e Uni GE esprime forti riserve. È evidente che i relativi costi non vanno pagati due volte, ma che, in caso di mantenimento del figlio, decadono se sono inclusi nel mantenimento stabilito con il divorzio (COPMA, ASCP). Altri partecipanti (BS, ZH, ProFamilia) propongono invece di adeguare la disposizione.

Di seguito le principali critiche:

- secondo otto partecipanti (BS, ZH, GDS, CSP, TS, FPS, CFQF, CFQFF) né la legge né il rapporto esplicativo indicano come calcolare concretamente il contributo per l'accudimento e neppure per quanto tempo esso vada versato. Verosimilmente tale contributo verrebbe riconosciuto solamente per i figli piccoli e per un breve periodo, il che costituirebbe un peggioramento del mantenimento dopo il divorzio rispetto all'attuale situazione, il punto va pertanto chiarito. Vi è il rischio che, come in Germania, si sviluppi una prassi giudiziaria sull'importo e la durata del mantenimento del coniuge dopo il divorzio, il che non è auspicabile (SVA);
- secondo männer.ch il mantenimento del coniuge non deve superare tre anni, a meno che non vi siano comprovati motivi straordinari che ne giustificano una proroga. Se si può dimostrare una sindrome da alienazione genitoriale indotta, un diritto di visita negato o un altro reato analogo, il mantenimento del coniuge va immediatamente sospeso per inosservanza della solidarietà postconiugale e si può richiederne il rimborso. In ogni caso la durata del mantenimento deve essere limitata (CROP);
- per BS, ZH, GDS, CSP, UCS, TS, UniL, FPS, CFQFF, CFQF, FZ LU e IKAG l'abrogazione penalizza il genitore che si occupa dell'accudimento poiché non è chiaro se questa voce di mantenimento dopo il divorzio verrà sostituita da un'integrazione equivalente nel manteni-

mento del figlio, a titolo di contributo per l'accudimento. La durata della suddivisione dei ruoli, le limitazioni nell'esercizio della professione e l'eventuale rinuncia all'avanzamento di carriera in seguito ai compiti legati all'accudimento possono condizionare, notevolmente e per molto tempo, la capacità lavorativa del genitore che si è maggiormente occupato di accudire la prole. Il calcolo del mantenimento dopo il divorzio deve continuare a considerare tali fattori. Diversamente dal concubinato, il matrimonio è un'unione coniugale più completa quindi, in caso di divorzio, occorre tener conto delle conseguenze economiche a lungo termine. L'abrogazione della disposizione sopprime la possibilità di risarcire interamente il genitore, tenuto ad accudire la prole, per le conseguenze economiche che ha subito. Per Geiser/Sutter-Somm/Schwander è impossibile compensare con il mantenimento del figlio la pretesa di mantenimento che, secondo il diritto vigente, spetta a un coniuge durante il matrimonio o dopo il divorzio;

- secondo Hausheer/Spycher per non penalizzare il coniuge che divorzia dopo diversi anni di matrimonio durante i quali ha lavorato a tempo parziale oppure non ha lavorato affatto, occorre che entrambe le componenti «mantenimento del coniuge» e «contributo per l'accudimento» si integrino in modo tale da corrispondere a quanto attualmente dovuto solamente a titolo di mantenimento del coniuge. L'avamprogetto non risolve questa cruciale questione di coordinamento;
- per COPMA, Geiser/Sutter-Somm/Schwander entrambi i coniugi devono farsi congiuntamente carico degli effetti della limitazione dell'attività lucrativa dovuta al matrimonio in virtù della solidarietà postconiugale. Ciascun coniuge deve personalmente affrontare i rischi derivanti da un divorzio, anche quelli legati al mercato del lavoro. Poiché, in caso di divorzio, i costi dell'accudimento del figlio non sono più suddivisi tra i genitori, ma tra ciascun genitore e il figlio, il genitore che si occupa dell'accudimento è considerato come se esercitasse un'attività lucrativa. Il rischio di perdere questo reddito è ora imposto esclusivamente a tale coniuge sotto forma di rischio legato al mercato del lavoro;
- secondo SH non si elimina completamente la disparità di trattamento tra coppie sposate e coppie di fatto. Per quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione, le coppie sposate sono esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione e possono percepire immediatamente le prestazioni. Le coppie non sposate non possono appellarsi a questa esenzione;
- il progetto intende riservare ai figli lo stesso trattamento indipendentemente dallo stato civile dei genitori, ma nel contempo non può mettere sullo stesso piano i concubini separati e i coniugi divorziati rispetto alle conseguenze della separazione. Altrimenti, in caso di autorità parentale congiunta, si dovrebbe prevedere una divisione della previdenza professionale e dell'AVS indipendentemente dallo stato civile (IKAG);
- se si sopprime la disposizione, bisogna ripensare l'intero articolo 125 (VeV, SVA) o almeno anche il numero 7 (Donna2);
- secondo l'ASCP si mischia la pretesa di mantenimento del figlio con quella del coniuge. L'indennizzo delle spese di accudimento spetta al genitore che svolge tale compito e non al figlio. Si crea una dipendenza economica del genitore tenuto all'accudimento dal figlio. Per Geiser/Sutter-Somm/Schwander un buon rapporto con l'altro genitore e il desiderio dei figli di essere accuditi da quest'ultimo, potrebbero dar luogo a una forte pressione e a una serie di tensioni. La dipendenza dalla durata dell'effettivo accudimento indebolisce notevolmente la posizione del creditore del mantenimento dopo il divorzio;
- occorre prevedere per legge la possibilità di adattare il contributo di mantenimento dopo il divorzio se l'onere legato all'accudimento dovesse aumentare a causa di una malattia grave o di una disabilità del figlio poiché questa fattispecie non è contemplata dall'articolo 129 CC (JuCH).

## 5.2 Art. 131 (Esecuzione. Aiuto all'incasso)

La maggior parte dei partecipanti si è detta favorevole all'introduzione di questa disposizione (cfr. pto 4.3 e le spiegazioni ivi riportate in particolare quelle riguardanti i servizi specializzati).

Solleva alcune critiche il fatto che la prestazione di aiuto all'incasso vada messa a disposizione sia dei figli sia dei coniugi, separati o meno; in generale non è chiaro se in futuro avranno ancora accesso all'aiuto all'incasso solamente i figli, il che non è pensabile (FR). GR sostiene che solamente il mantenimento del figlio vada rivisto; la normativa in merito all'incasso e agli anticipi nell'ambito del divorzio e della separazione non va toccata tanto meno adeguata. Considerato che le modifiche non si ripercuotono solamente sul mantenimento del figlio, vanno respinte. Secondo VeV si dovrebbe parlare di autorità di protezione degli adulti anziché di autorità di protezione dei minori.

## 5.3 Art. 131a (Esecuzione. Anticipi)

Anche in questo caso diversi partecipanti (FR, NE, VD, ZH, Pro Familia, Dolfi, ASCP) esprimono un parere positivo.

Tuttavia si sottolineano alcuni punti poco chiari. Secondo BE e SVA, così come riformulato il nuovo articolo diverge leggermente da quello attuale senza tuttavia prevedere effettivamente una modifica. Occorre pertanto utilizzare ovunque la stessa formulazione. La disposizione può anche essere interpretata nel senso che impone l'anticipo di alimenti per il coniuge, pertanto l'attuale formulazione deve essere mantenuta (SVA). A tale riguardo vi è sia un'approvazione (COPMA) sia una bocciatura (SZ). NE critica inoltre il fatto che l'avamprogetto regoli solamente gli anticipi di contributi di mantenimento a livello di diritto in materia di divorzio mentre il diritto della filiazione non contempla alcun articolo che corrisponda all'articolo 131a capoverso 2 AP-CC. Le due parti del CC vanno pertanto armonizzate.

L'avamprogetto viene criticato anche perché, considerato che alla Confederazione spetta la competenza di regolare l'anticipo degli alimenti, la soluzione proposta è insufficiente (cfr. pto 4.4). L'anticipo deve essere versato indipendentemente dal fatto che il debitore del mantenimento non voglia o non possa onorare i suoi impegni (GR, GDS, USDCR, CSP, FSFM, VeV, FPS, CFQF, COFF, CFGI, IKAG, KIFS). L'articolo deve inoltre menzionare la rendita per orfani dell'AVS come mantenimento minimo (TS).

## 5.4 Art. 176 cpv. 1 (concerne solo il francese) e n. 1 (Organizzazione della vita separata)

Molti partecipanti (BE, BS, FR, GE, JU, PLR, GDS, CSP, SVA, ASCP, TS, FPS, CFQF, CFQFF) sono favorevoli alla modifica in quanto necessaria per garantire l'esecuzione delle singole pretese e coordinare l'aiuto all'incasso e il versamento degli anticipi.

Pro Familia propone che sia fissato anzitutto il contributo che un coniuge deve versare a ciascun figlio e poi quello che spetta all'altro coniuge. Il presente articolo deve inoltre indicare che l'obbligo di mantenimento del figlio ha la priorità (PEV).

Occorre inoltre documentare se il tipo di accudimento concordato dai genitori limita l'attività lucrativa di un genitore, quindi l'articolo va conseguentemente completato come segue: «...che un coniuge deve versare all'altro, personalmente o per l'accudimento dei figli, nonché a ciascun figlio...» (VeV). La formulazione secondo cui un coniuge è debitore nei confronti dell'altro e del figlio è inopportuna, poiché contraddice il principio della suddivisione in parti uguali dell'accudimento (Donna2). Come nel capoverso 3 del presente articolo, anche qui occorre aggiungere la specificazione «...a ciascun figlio *minorenne*» (COPMA, Geiser/Sutter-Somm/Schwander).

In linea di principio, per coordinare il contributo per l'accudimento e il mantenimento del coniuge, occorre rispettare il parallelismo con l'articolo 125 CC (Hausheer/Spycher).

### **5.5 Art. 176a (Esecuzione. Aiuto all'incasso e anticipi)**

La maggior parte dei partecipanti è favorevole all'introduzione della nuova disposizione (GE, VD, GDS, COPMA, CSP, SVA, ASCP, TS, Uni GE, Dolfi, FPS, CFQF, CFQFF, Geiser/Sutter-Somm/Schwander) che, colmerebbe finalmente una lacuna giuridica (BE). GR propone di completare la disposizione come segue: «Le disposizioni relative all'aiuto all'incasso e agli anticipi in caso di divorzio e *di obbligo di mantenimento da parte dei genitori* si applicano per analogia».

### **5.6 Art. 276 Titolo marginale e cpv. 2 (In generale. Oggetto e estensione)**

Diversi partecipanti (GE, VD, UDC, GDS, KV, CSP, TS, FPS, CFQF, CFQFF) ritengono l'innovazione in linea di massima positiva, alcuni però la bocciano (ZH, SVA, Geiser/Sutter-Somm/Schwander; cfr. anche i commenti nella parte generale dedicata al contributo per l'accudimento al pto 4.1).

Di seguito le principali critiche alla proposta:

- la nuova aggiunta «fino a quando lo esige il bene del figlio» non è necessaria. Il principio del bene del minore impone che siano sempre riservate al figlio educazione e cura in misura adeguata. L'aggiunta fa supporre una limitazione, come se, a dipendenza dell'età, un figlio non possa più avere bisogno di alcun mantenimento sotto forma di educazione e cura (BS, ZH). Secondo l'ASM vi è il rischio che si dia adito a interpretazioni di politica giuridica in merito alla durata. In fin dei conti la limitazione temporale vale comunque per tutte le forme di mantenimento e non necessita di essere citata unilateralmente poiché in questo modo si contraddice il sistema e si possono trarre conclusioni errate. Secondo Hausheer/Spycher la limitazione va cancellata. Per il PLR e Donna2 la formulazione deve conformarsi a quella dell'articolo 277 capoverso 2 CC dedicato alla durata del mantenimento oltre la maggiore età. BE teme che la questione di quanto debba sensatamente o necessariamente durare il mantenimento sotto forma di educazione e cure possa sollevare grossi conflitti;
- il mantenimento del figlio viene legato al detentore della custodia, senza che questo concetto sia definito in modo preciso. La revisione riguardante l'autorità parentale congiunta deve sancire che la regola è la responsabilità condivisa nei confronti del figlio anche quando non vi è una netta ripartizione tra gli oneri di accudimento e di pagamento. L'avamprogetto resta ancorato a un modello superato di famiglia tradizionale. L'obbligo legato al mantenimento e all'accudimento deve essere svincolato dalla custodia (GeCoBi, mannschafft);
- secondo l'Uni GE la formulazione è troppo vaga. Vi sono inoltre spese regolari che non hanno alcun nesso con la custodia come ad esempio quelle scolastiche o i premi della cassa malati. Anche in caso di suddivisione paritaria dell'accudimento, le questioni legate al mantenimento andrebbero chiarite. Anche i genitori detentori della custodia del figlio devono poter essere obbligati a pagare il mantenimento. Secondo Geiser/Sutter-Somm/Schwander il testo di legge dunque non concorda con le modifiche previste in materia di autorità parentale;
- diversi partecipanti propongono di modificare la formulazione in modo tale da collegare i vari tipi di mantenimento (cura, educazione e prestazione pecuniaria). In questo modo risulta chiaro che, a seconda delle circostanze, il genitore può e deve fornire il proprio contributo attraverso la cura e l'educazione ma anche mediante prestazioni pecuniarie, o in al-

tre parole che anche il genitore preposto all'accudimento debba farsi carico delle spese (COPMA, ASCP, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, Hausheer/Spycher). Per Geiser/Sutter-Somm/Schwander non viene indicato che la cura e l'educazione possono essere fornite benissimo anche da terzi;

- Hausheer/Spycher propone inoltre di integrare il contributo per l'accudimento al capoverso 1 e non al capoverso 2.

### **5.7 Art. 276a (Priorità dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore)**

La maggioranza dei partecipanti è favorevole a introdurre la priorità dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore (cfr. pto 4.2).

L'utilità della disposizione non va tuttavia sopravvalutata nella prassi. Gli importi che una persona riceve per il proprio mantenimento e per quello del figlio minore si mischiano, ma la somma complessiva non cambia indipendentemente dal titolo per cui sono versati. Tale sistema si ripercuote sull'anticipo degli alimenti poiché l'anticipo riguarda esclusivamente il mantenimento della prole. Secondo l'UDC in futuro i Comuni dovranno sostenere costi maggiori poiché i contributi per i figli tendenzialmente aumenteranno, ma secondo BE, dal momento che per l'anticipo degli alimenti sono previsti tetti massimi, sotto il profilo puramente finanziario l'effetto positivo per il figlio sarà limitato. Per NE proprio nei casi di ammanco la disposizione può comportare che, in determinati Cantoni, non sia più possibile disporre alcun contributo per il mantenimento del coniuge e tanto meno anticiparlo. Se invece l'anticipo degli alimenti per il coniuge non è una pratica riconosciuta, la priorità proposta costituisce un miglioramento (SO).

Di seguito i punti principali:

- secondo Geiser/Sutter-Somm/Schwander e la COPMA non occorre prescrivere in modo assoluto la priorità del mantenimento del figlio minore, è sufficiente indicarla come *regola di base* poiché nella pratica ci possono essere anche eccezioni giustificate come ad esempio la garanzia del mantenimento di un coniuge disabile divorziato o i casi di ammanco;
- va chiarita l'applicazione della priorità all'obbligo di mantenimento nei confronti dei giovani con più di 18 anni che stanno ancora seguendo una formazione (CFIG). Così formulato, l'articolo induce a supporre che il figlio maggiore perda la priorità, il che può produrre risultati indesiderati rispetto ai figli ancora minorenni (COPMA, BL, BS, JU, Geiser/Sutter-Somm/Schwander). Tale priorità può peggiorare la situazione dei creditori maggiorenni di alimenti e moltiplicare il ricorso all'assistenza sociale (CFQFF, CFQF, FPS). Essa va dunque estesa ai figli maggiorenni che stanno frequentando una formazione iniziale (CSIAS, ASM), altrimenti, una volta raggiunta la maggiore età, la prima cosa che farà il figlio è presentare una richiesta di prestazioni sociali, il che non deve accadere (UCS). Si creano nuove disparità di trattamento, ad esempio tra i figli del primo e del secondo matrimonio, soprattutto se i primi sono già maggiorenni ma non ancora indipendentemente finanziariamente (CROP);
- il genitore che richiede il mantenimento, non deve essere troppo penalizzato (GE). Se non si introduce alcuna ripartizione vera e propria dell'ammanco, è possibile che il genitore detentore della custodia dei figli (nella maggior parte le madri) debba farsi carico di un onere supplementare (PS);
- si critica il fatto che mediante la procreazione di altri figli «privilegiati» è possibile aggirare il contributo di mantenimento dopo il divorzio. Anche la priorità potrebbe avere effetti scioccanti poiché oggi è ancora molto diffuso il modello del coniuge casalingo che alleva la prole e, se esercita un'attività lucrativa, lo fa solo a tempo parziale (SVA);
- il testo va adattato al diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti entrato in vigore il 1° gennaio 2013 e conseguentemente occorre parlare di figlio «minore» (SVA).

## 5.8 Art. 285 (Commisurazione del contributo di mantenimento. Contributo dei genitori)

Alcuni partecipanti condividono la modifica (BL, FR, SH, TI, VD, CVP, PLR, COPMA, SVA, CP), ma la legge deve prevedere criteri concreti per fissare il contributo per l'accudimento poiché resta poco chiaro come si debba quantificare l'accudimento (BE, ZH, CSIAS, UniL; cfr. le spiegazioni nella parte generale sul contributo per l'accudimento pto 4.1).

Di seguito altre osservazioni:

- il capoverso 2 riscuote pareri positivi (TS), ma, oltre ai costi, occorre tener conto anche delle spese. In questo modo vi è la garanzia per GR che siano effettivamente coperti i costi sia diretti che indiretti (spese collegate alle cure e all'accudimento, ma anche l'impossibilità di esercitare un'attività lucrativa in tale periodo). Per evitare ogni equivoco, si propone di considerare i costi di accudimento *necessari* (COPMA, Geiser/Sutter-Somm/Schwander);
- l'articolo è criticato poiché, in caso di ristrettezze economiche, non vi è la garanzia che si tenga conto almeno della copertura del minimo vitale del figlio. Le possibilità economiche del genitore debitore non possono più restare il criterio preponderante (GDS, BS, FZ ZH). ProFamilia rimanda all'introduzione del mantenimento minimo (cfr. pto 3.4) e auspica che il Consiglio federale fissi a livello di ordinanza l'importo minimo necessario;
- per coerenza l'articolo 276 capoverso 1 CC deve menzionare anche i costi dell'accudimento. Per Hausheer/Spycher occorre inoltre chiedersi fino a che punto c'è differenza tra l'accudimento fornito da terzi e quello prestato dai genitori e soprattutto come quantificare in denaro tale attività;
- l'UCS è del parere che il contributo per l'accudimento vada documentato separatamente;
- per Geiser/Sutter-Somm/Schwander occorre inoltre chiarire se il reddito derivante dagli alimenti del figlio può essere pignorato, qualora venga avviata una procedura esecutiva nei confronti del genitore che accudisce e che, proprio grazie a questi alimenti, gode di un tenore di vita relativamente buono.

## 5.9 Art. 285a (Commisurazione del contributo di mantenimento. Altri contributi destinati al mantenimento del figlio)

Alcuni partecipanti accolgono positivamente la riformulazione (SH, VD, GDS, COPMA, CSP, ASM, TS), mentre altri la bocciano (Donna2, CSIAS). Secondo BE, ZH le difficoltà, già presenti nel diritto vigente, sono state riprese nel nuovo articolo. Diversi giudici fissano ancora i contributi di mantenimento includendovi gli assegni familiari e per i figli, il che provoca inutili liti nel caso in cui il diritto agli assegni sia trasferito. Per BE e SVA, la prima parte del periodo «Salvo diversa disposizione del giudice» va dunque cancellata, mentre l'ASCP chiede esplicitamente di mantenerla.

Per ZH destinare eventuali rendite della previdenza professionale al mantenimento del figlio resta un punto controverso. La questione si complica quando il contributo di mantenimento è inferiore alla rendita. Se il mantenimento è ridotto per legge viene a mancare il titolo esecutivo di mantenimento. ZH chiede pertanto che i contributi corrispondenti non debbano essere pagati in aggiunta al contributo di mantenimento, ma spettino in linea di massima al figlio. Per l'ASCP essi devono sostituire il contributo di mantenimento o almeno essere dedotti. I contributi devono essere *integralmente* corrisposti al figlio. Secondo la SVA è inoltre opportuno aggiungere che, qualora questi contributi non vengano utilizzati per lo scopo previsto, il figlio può rivolgersi direttamente all'organo che li eroga. Per l'associazione VeV occorre inoltre tener conto della suddivisione dell'accudimento (varie dimore con costi infrastrutturali diversi).

IKAG, KIFS propongono un'aggiunta a livello di previdenza professionale. Se devono essere ancora pagati contributi di mantenimento per i figli, occorre vincolare un eventuale prelievo anticipato al consenso del figlio. Hausheer/Spycher ricorda inoltre che non vi è conformità con l'articolo 8 della legge federale del 24 marzo 2006<sup>7</sup> sugli assegni familiari.

### **5.10 Art. 286a (Miglioramento straordinario della situazione economica in caso di contributo insufficiente)**

Diversi partecipanti (BL, TI, VD, VS, PLR, SP, alliance F, USDCR, FSFM, FSPE, TS, VeV, ASCP) hanno accolto positivamente la disposizione. Per rafforzare la pretesa di mantenimento del figlio e rendere entrambi i genitori egualmente responsabili per il suo soddisfacimento, secondo il PPD è logico predisporre che il genitore debitore restituisca le prestazioni erogate al figlio.

Pur avendo solo effetti marginali poiché simili casi sono rari (BE, BL, NE, SG, SH, CSP, CSIAS, SVA, ASM, FPS, CFQF, COFF, CFG), la disposizione comporta, secondo SO, SZ e ZG, un notevole onere supplementare in quanto il debito mantenimento deve essere comunque calcolato. Per ZG tale calcolo risulta particolarmente problematico dal momento che mancano tabelle o direttive vincolanti in base alle quali determinare i costi per la prole (in particolare l'accudimento o la partecipazione ai costi abitativi), quindi la disposizione va stralciata. Secondo ZH per evitare arbitri di qualsiasi genere, occorre assolutamente precisare come determinare il debito mantenimento.

La disposizione è stata anche bocciata da FZ ZH e PEI; di seguito le principali critiche:

- anzitutto la nozione «miglioramento straordinario» è troppo vaga (JU, GE, mentre ZH propone in particolare «miglioramento sostanziale»). Inoltre per IKAG, KIFS deve trattarsi di un miglioramento duraturo. Per PEV il figlio poi non deve poter chiedere il versamento di quanto gli spetta solamente se la situazione del genitore debitore migliora in modo straordinario, ma già prima quando, come avviene nella maggior parte dei casi, le finanze di tale genitore iniziano a migliorare. Secondo ZH, nell'interesse del figlio, la soglia a partire dalla quale si parla di miglioramento straordinario va posta piuttosto in basso. Viceversa la condizione del miglioramento straordinario è considerata corretta, secondo CSP, dal momento che si tratta di un pagamento esclusivamente con effetto retroattivo;
- secondo GE il termine di cinque anni è eccessivo, mentre per ZH qualsiasi limitazione, nell'ottica del figlio, sarebbe in generale piuttosto discutibile;
- l'attuazione è problematica (LU). Per JU è legittimo chiedersi a partire da quando il figlio può chiedere la restituzione delle prestazioni non corrisposte, a partire dal miglioramento della situazione del genitore debitore o solamente quando ne viene a conoscenza? Per UniL al figlio va concesso un anno per far valere la pretesa alla restituzione. Occorre definire meglio la durata del diritto di regresso (p. es. «gli ultimi cinque anni *prima del miglioramento*»; SVA). Se la situazione economica dell'obbligato migliora, il mantenimento del figlio può comunque già essere aumentato con effetto retroattivo per l'anno precedente (LU) o, in prospettiva, per il futuro (ZG). Per AG e la CFG il figlio deve pertanto essere informato. L'informazione deve essere automatica e non fornita solo su richiesta. Per FR occorre stabilire a chi spetta attuare il diritto e se si possa esigere solamente la parte delle spese che il genitore titolare della custodia non copre. Secondo NE, se le autorità che hanno erogato le prestazioni sono due (anticipi e aiuto materiale), la disposizione deve indicare anche a quale delle due spettano i crediti;

---

<sup>7</sup> RS 836.2

- per BS è possibile che il debito mantenimento non possa essere coperto e ciononostante l'ente pubblico non abbia erogato alcuna prestazione. Questo lascia supporre che il fabbisogno fissato superi il minimo vitale previsto dal diritto in materia di aiuto sociale oppure che le possibilità economiche del genitore titolare della custodia siano migliorate. Non si esclude pertanto di concedere al genitore che ha esercitato la custodia e ha coperto il debito mantenimento, un diritto di restituzione. Poiché si tratta di un contributo destinato al mantenimento del figlio, la conclusione cui giunge la disposizione è discutibile in quanto il figlio riceve prestazioni superiori al suo fabbisogno. Per evitare tale situazione, occorre prevedere una pretesa di diritto civile avanzata dall'ente pubblico nei confronti di entrambi i genitori (chiamati a rispondere ciascuno per la metà del debito, senza solidarietà) concernente la restituzione delle prestazioni sociali versate al figlio. Conseguentemente occorre fissare l'importo che manca alla copertura del debito mantenimento del figlio. In generale, diversi partecipanti sono dell'avviso che anche il genitore titolare della custodia, il quale ha provveduto al mantenimento del figlio, ha il diritto di richiedere la restituzione (ZH, COPMA, ASM, UniL, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, IKAG, KIFS);
- la CROP sostiene che questa regola deve essere applicata anche se migliora la situazione materiale del genitore che si è maggiormente fatto carico dell'accudimento;
- per GeCoBi va escluso qualsiasi obbligo unilaterale di restituzione a carico del genitore debitore del mantenimento. Secondo IGM i rimborsi vanno reclamati solamente se entrambi i genitori possono pagare lo stesso importo;
- il figlio ha bisogno dei contributi durante l'infanzia e non spetta a lui reclamarli successivamente, senza contare che tale richiesta può influire negativamente sul rapporto tra figlio e genitore debitore (ProFamilia, DJZ);
- l'USC ritiene che, vista l'organizzazione comunale o regionale dell'assistenza sociale, in caso di trasferimento di residenza, le informazioni, che possono supportare le operazioni di incasso dei contributi, andrebbero perdute;
- la CROP e la CSIAS ritengono che vada evitata qualsiasi concorrenza tra pretese passate o future;
- per Hausheer/Spycher la terminologia deve essere adattata all'articolo 129 capoverso 3 CC. Occorre inoltre chiarire la differenza tra *miglioramento straordinario*, introdotto con il nuovo articolo, e *miglioramento rilevante* previsto dall'articolo 129.

### 5.11 Art. 290 (Esecuzione. Aiuto all'incasso)

Diversi partecipanti giudicano positivamente la modifica (AR, BL, VD, CROP, CSIAS, FSPE, ASCP, Dolfi, Hausheer/Spycher); l'associazione VeV è comunque del parere che le regole dall'aiuto all'incasso debbano valere indipendentemente dallo stato civile dei genitori (cfr. anche pto 4.3). Anche la competenza del Consiglio federale di definire le prestazioni dell'aiuto all'incasso in un'ordinanza riscuote pareri positivi (Uni GE, Geiser/Sutter-Somm/Schwander).

Per alcuni partecipanti (GR, USDCR, FSFM), i principi delle prestazioni che vincolano i Cantoni e i Comuni vanno enunciati nella legge stessa; se fissati nell'ordinanza, i Cantoni devono imperativamente essere ascoltati. La Confederazione può fissare in modo vincolante, in virtù del diritto federale e in base ad accordi internazionale, anche l'anticipo degli alimenti da parte dei Cantoni. La corrispondente competenza federale c'è già; si tratta di verificare se la disposizione può essere elaborata in tal senso (cfr. anche pto 4.4.3).

La nuova formulazione permette al figlio di richiedere un aiuto all'incasso gratuito. Occorre chiedersi se un simile aiuto vada esteso anche alle pretese di mantenimento dei figli maggiorenni (COPMA, Geiser/Sutter-Somm/Schwander), come sostenuto da singoli partecipanti (ASM, UniL).

## **5.12 Art. 295 cpv. 1 n. 2 (Azione della donna nubile)**

La modifica della disposizione ha riscosso pareri positivi (VD, GDS, Donna2, CSP, TS, VeV, COFF, CFGI,) ma anche negativi (BS, GR, ZH, COPMA, ProFamilia, UCS, ASCP, Uni GE, UniL, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, Hausheer/Spycher).

Per l'ASCP l'attuale disposizione va mantenuta senza variazioni in quanto si tratta della pretesa della madre in veste di puerpera. GR, COPMA, UniL, Geiser/Sutter-Somm/Schwander fanno notare che la madre non può esercitare un'attività lucrativa a causa del parto e non dell'accudimento, il che è altrettanto importante se il bambino muore, la madre deve restare più tempo in ospedale oppure mancano i presupposti per percepire le prestazioni assicurative; la disposizione non va pertanto stralciata. Per GR, con la nuova regolamentazione, se i genitori non sono sposati, la madre non ha più alcun diritto di richiedere al padre il mantenimento per il periodo durante il quale non può lavorare conformemente alla legge sul lavoro. Se il nuovo articolo 285 AP-CC viene introdotto, la disposizione riguardante le otto settimane dopo il parto sarà obsoleta. Per GR, ZH, USDCR e FSFM, tale disposizione può ancora essere importante per le madri che non lavorano; si tratta di donne che vanno tutelate e non si comprende il motivo per cui tale tutela debba limitarsi al periodo precedente il parto. Per motivi pratici l'ASCP propone che il curatore, nominato in virtù dell'articolo 308 capoverso 2 CC, possa far valere anche la pretesa di mantenimento della madre. Se si abolisce l'assistenza fra i parenti, secondo Pro Familia si deve eliminare anche la possibilità di chiedere la rifusione nei confronti degli eredi del padre di cui al capoverso 1.

## **5.13 Art. 329 cpv. 1<sup>bis</sup> (Assistenza fra i parenti. Oggetto e modo dell'azione)**

Per la valutazione generale si rimanda al punto 4.5 nella prima parte.

Occorre valutare attentamente se sia legittimo privare dell'assistenza dei parenti i genitori creditori del mantenimento, toccati da un caso di ammanco e tenuti ad assicurare l'accudimento. Non è chiaro in particolare se una simile assistenza sia ancora possibile al di fuori della pretesa diretta del figlio (BS, ZH). Per BS prevedere un'esclusione illimitata non sarebbe appropriato. Al più tardi dal momento in cui si può pensare di affidare l'accudimento a terzi e di riprendere a lavorare, l'obbligo di assistenza va ripristinato. BE ritiene che l'abolizione di tale obbligo debba essere esaminata per tutti. NE sottolinea che in questo modo all'assistenza sociale viene a mancare una fonte d'introito. Secondo BS, ZH, COPMA e ASCP è complicato stabilire chiaramente se l'emergenza economica esisteva già prima della nascita. Per Geiser/Sutter-Somm/Schwander una soluzione più equa sarebbe rinunciare alla priorità del mantenimento del figlio, il che attenuerebbe la problematica dell'assistenza tra i parenti. ZH ritiene che la disposizione non migliori in modo definitivo la situazione dei casi di ammanco poiché comunque il genitore, che detiene l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale, deve restituire le prestazioni assistenziali ricevute per coprire l'ammanco se le sue condizioni economiche migliorano.

Se si introduce la ripartizione dell'ammanco, la disposizione non è necessaria (Uni GE). Secondo un partecipante (Hausheer/Spycher), la formulazione è troppo restrittiva poiché induce erroneamente a pensare che la disposizione sia applicata solamente se l'avente diritto ha ridotto la propria attività lucrativa effettivamente per accudire i propri figli. Per ZH, Hausheer/Spycher, se si vuole davvero assimilare genitori sposati a quelli non sposati, la disposizione non può limitarsi alla circostanza di separazione o divorzio.

## 6. Osservazioni sulla revisione del Codice di procedura civile (art. 296a AP-CPC)

### 6.1 In generale

La maggior parte dei partecipanti ha espresso il proprio consenso (BS, BE, FR, GE, GR, JU, NE, SH, UR, VD, VS, ZH, PS, alliance F, GDS, FSP, COPMA, RSDE, Pro Familie, FSA, USDCR, CSP, ASPEE, CSIAS, FSPE, UCS, SVA, FSFM, ASCP, ADF, ASM, TS, UniL, VeV, FPS, CFQF, COFF, CFGI, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, Hausheer/Spycher, IKAG, JuCH, KIFS). Le reazioni negative sono state poche (ZG, CROP, Donna2).

Di seguito le principali osservazioni:

- per Donna2 se i genitori si assumono le spese in modo paritetico oppure il loro impegno di accudimento è maggiore, la disposizione risulta superflua;
- la CSIAS ritiene che per eliminare le grandi differenze tra i Cantoni in merito alla determinazione del debito mantenimento, bisogna indicare criteri vincolati per tale calcolo. Il limite massimo della rendita semplice per orfani dell'AVS e dell'AI può fungere da grandezza di riferimento per il debito mantenimento. Occorre inoltre garantire che nel titolo esecutivo di mantenimento sia fissato un importo che valga per l'anticipo degli alimenti;
- occorre anche prevedere l'adeguamento all'età del figlio (GE);
- per Hausheer/Spycher è necessario stabilire anche il fabbisogno di ciascun genitore e di ciascun figlio;
- per la CROP l'aggettivo «debito» è troppo vago e le differenze tra i vari giudici, persino nello stesso Cantone, sono importanti. Il costo della vita varia anche su scala nazionale a seconda della regione, occorre pertanto esaminare attentamente la situazione delle famiglie;
- per Pro Familia la gerarchia dell'articolo va rivista. Anzitutto occorre stabilire il debito mantenimento del figlio e poi il reddito e il fabbisogno dei genitori. Se ne risulta un ammanco, occorre coinvolgere l'aiuto sociale solamente in via sussidiaria;
- nella lettera c è necessario stabilire *se manca un importo* per coprire il debito mantenimento del figlio *ed eventualmente a quanto ammonta tale importo* (Geiser/Sutter-Somm/Schwander).

### 6.2 Proposte aggiuntive

Vengono avanzate varie proposte aggiuntive:

- per la FSA, la disposizione dell'articolo 296a CPC va ripresa anche nell'articolo 282 capoverso 2 CPC oppure adeguata a quest'ultimo. Hausheer/Spycher ritiene che con la collocazione proposta, ai contributi di mantenimento del figlio, da fissare nella procedura di divorzio, si applicherebbero in modo cumulativo gli articoli 282 e 296a CPC in parte convergenti. Occorre verificare se questa sovrapposizione possa essere evitata collocando meglio la disposizione;
- l'articolo 296a CPC non va vincolato all'articolo 286a CC (GDS, USDCR, CSP, FSFM, CFQF, CFGI);
- in caso di separazioni extragiudiziali o più in generale nei casi al di fuori di un processo civile, nel CC va inserita una disposizione corrispondente (BS, BE, ZH, GDS, USDCR, CSP, SVA, FSFM, ASCP, ASM, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, Hausheer/Spycher, IKAG, KIFS), eventualmente come articolo 287a CC (COPMA, RSDE), che riprenda la normativa dell'articolo 296a CPC anche per le procedure davanti all'autorità di protezione dei minori (UniL);
- in linea di principio tutti i potenziali titoli esecutivi di mantenimento (sentenza, contratto di mantenimento) devono contenere un calcolo concreto dell'effettivo bisogno di manteni-

- mento del figlio; tale principio deve essere regolato nel diritto materiale del CC (RSDE). Gli accordi di mantenimento conclusi da genitori non sposati devono essere approvati dall'autorità di protezione dei minori. In questi casi la procedura non è necessariamente retta dal CPC, ma può essere di competenza dei Cantoni. Per i contratti di mantenimento occorre dunque prevedere una normativa analoga (ZH, ASCP ASM, IKAG, KIFS). A tale riguardo l'SVA rimanda ad altre disposizioni da applicare anche ai contratti di mantenimento extragiudiziali come ad esempio l'articolo 285a AP – CC o il versamento anticipato di cui all'articolo 285 capoverso 3 AP-CC. Secondo l' ASCP anche i criteri di calcolo dell'articolo 285 AP-CC devono essere applicati per analogia ai contratti di mantenimento;
- una rappresentanza del figlio (art. 299 e art. 300 CPC) va prevista anche se i genitori sono in disaccordo in merito ai contributi di mantenimento; il curatore deve poter proporre conclusioni e presentare impugnazioni anche a tale riguardo. In questo modo si rafforza la posizione del figlio e il suo diritto al mantenimento (GDS, USDRCR, CSP, FSFM, IKAG, KIFS);
  - Couple+ sottolinea inoltre che la tutela prevista dal vecchio articolo 139 capoverso 3 vCC, secondo cui i consulenti in materia matrimoniale o familiare non possono essere sentiti né come testimoni né come persone informate sui fatti, non è stata ripresa nel nuovo CPC contrariamente a quanto avvenuto con la mediazione. Occorre pertanto includere nel catalogo dell'articolo 166 CPC anche in consulenti in materia matrimoniale o familiare.

## **7. Osservazioni sulla revisione della legge sull'assistenza (art. 7 AP-LAS)**

### **7.1 In generale**

Nonostante le spese supplementari connesse con la nuova disposizione, sette Cantoni, tre partiti e 24 organizzazioni condividono la proposta di un domicilio assistenziale indipendente per i figli minorenni (BE, BL, GE, GR, SG, SZ, UR, CVP, PLR, SP, GDS, FSP, IGM, COPMA, RSDE, Pro Familia, USDRCR, CSP, FSPE, SVA, FSFM, ASCP, ASPEE, TS, UniL, VeV, DJZ, FPS, CFQF, COFF, CFGI, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, IKAG, KIFS). Secondo l'SVA la modifica introduce strutture chiare e mette fine agli attuali conteggi parzialmente sfavorevoli. Inizialmente l'onere può essere elevato, ma è assolutamente giustificato, vista la sostanziale agevolazione futura.

Viceversa si sono espressi sfavorevolmente 17 Cantoni e otto organizzazioni (AG, AR, BS, GE, NE, JU, LU, NE, NW, SH, SO, TI, TG, VD, VS, ZG, ZH, CROP, GeCoBi, männer.ch, CSIAS, UCS, ASM, Uni GE, CP).

Sono stati in particolare criticati i punti seguenti:

- alcuni partecipanti bocciano la prevista modifica in quanto non la ritengono efficace. Per la CSIAS e l'USC, la LAS regola esclusivamente la competenza tra i Cantoni e non può quindi influire sul diritto materiale riguardante l'assistenza sociale;
- si critica l'onere supplementare amministrativo e finanziario rappresentato da un fascicolo separato di assistenza sociale per i figli (AG, BS, GR, JU, LU, NW, TI, VS, VD, ZH, ZG, CSIAS, UCS);
- diversi partecipanti negano una competenza normativa diretta della Confederazione (SO, ZG, SP, GDS, GeCoBi, CSIAS, UCS, CP, DJZ). Un domicilio assistenziale proprio, inoltre, non comporta necessariamente un'unità assistita indipendente. Per la CSIAS e l'USC il legislatore non può influenzare le normative cantonali riguardanti l'obbligo di restituzione. L'ASM dubita che tale disposizione riesca a introdurre un obbligo per le autorità sociali, per GeCoBi la base legale per una simile introduzione è infatti insufficiente;
- le critiche più frequenti sono riservate alla soppressione del principio dell'unità assistita «economia domestica» e alla possibile disparità di trattamento che può derivare ai figli in

funzione della loro specifica situazione familiare e dello stato civile dei genitori, in particolare in caso di custodia alternata e accudimento paritario da parte dei genitori separati, o ai figli la cui custodia è detenuta esclusivamente da un genitore rispetto agli altri figli della stessa economia domestica (BE, BL, BS, FR, GE, TG, VS, ZH, SP, CROP, COPMA, CSIAS, SVA, ASCP, CFQFF). Diversi partecipanti avanzano pertanto proposte di adattamento, modifica e riformulazione (TG, COPMA, USDCR, CSP, CSIAS, FSFM, ASCP, UniL, Geiser/Sutter-Somm/Schwander);

- per alcuni partecipanti (COPMA, UniL, SVA, ASCP) il capoverso 2 è troppo generico; tralascerebbe infatti proprio i casi di custodia paritaria. Il domicilio assistenziale va specificato; l'aggiunta «presso il domicilio del genitore con il quale vive sempre o prevalentemente» in molti casi può già essere delucidante;
- per l'SVA il capoverso 1 deve riportare il termine tedesco «Minderjährigen» secondo la nuova terminologia;
- per molti partecipanti (BS, GR, ZH, CVP, GDS, FSP, männer.ch, RSDE, Pro Familia, USDCR, CSP, ASPEE, FSPE, FSFM, Uni GE, DJZ, FPS, CFQF, COFF, CFGI, IKAG, KIFS) è inoltre importante garantire che il figlio sia effettivamente sollevato dall'obbligo di restituire le prestazioni sociali, sebbene anche in questo caso la CSIAS ricorda che la competenza federale si limita a una legge quadro sull'assistenza sociale.

## 7.2 Proposte aggiuntive

Occorre adattare anche l'articolo 32 LAS (FR, NE, GDS, SVA, UniL, Geiser/Sutter-Somm/Schwander), altrimenti questa modifica sarebbe contraddittoria (GDS, Geiser/Sutter-Somm/Schwander).

Nell'articolo 2 capoverso 2 LAS il bisogno va definito come segue: «È persona nel bisogno chi non può provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al sostentamento» (USDCR, CSP, FSFM).

## 8. Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Nove Cantoni (AR, BE, BL, FR, GL, NE, SH, SZ, ZG) criticano la mancanza di una stima dettagliata dei costi che mostri le ripercussioni finanziarie del progetto sui Cantoni, i Comuni e i servizi sociali e chiedono che si proceda a compilarne una. AR e BE ritengono che molto probabilmente si registreranno spese supplementari in particolare a livello di anticipo degli alimenti, di aiuto all'incasso e di assistenza sociale. BL auspica un confronto dei costi prodotti dai vari modelli (modello AP-CC, modello ripartizione dell'ammancio, modello rendita per il figlio), almeno monitorando determinati Cantoni e Comuni. Non è pervenuto alcun parere esplicito in merito alle possibili ripercussioni sulla Confederazione e l'economia.

## 9. Pubblicazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061), sono accessibili al pubblico la documentazione, al termine della procedura, i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza e il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Le versioni integrali dei pareri possono essere consultate presso l'Ufficio federale di giustizia.

**Elenco dei partecipanti**  
**Verzeichnis der Eingaben**  
**Liste des organismes ayant répondu**

**Cantoni / Kantone / Cantons**

<b>AG</b>	Argovia / Aargau / Argovie
<b>AI</b>	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
<b>AR</b>	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
<b>BE</b>	Berna / Bern / Berne
<b>BL</b>	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
<b>BS</b>	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
<b>FR</b>	Friburgo / Freiburg / Fribourg
<b>GE</b>	Ginevra / Genf / Genève
<b>GL</b>	Glarona / Glarus / Glaris
<b>GR</b>	Grigioni / Graubünden / Grisons
<b>JU</b>	Giura / Jura
<b>LU</b>	Lucerna / Luzern / Lucerne
<b>NE</b>	Neuchâtel / Neuenburg
<b>NW</b>	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
<b>OW</b>	Obvaldo/ Obwalden / Obwald
<b>SG</b>	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
<b>SH</b>	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
<b>SO</b>	Soletta / Solothurn / Soleure
<b>TG</b>	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
<b>TI</b>	Ticino / Tessin
<b>UR</b>	Uri
<b>VD</b>	Vaud / Waadt
<b>VS</b>	Vallese / Wallis / Valais
<b>ZG</b>	Zugo / Zug / Zoug
<b>ZH</b>	Zurigo / Zürich / Zurich

**Partiti / Parteien / Partis politiques**

<b>PPD</b>	Partito popolare democratico svizzero
<b>CVP</b>	Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz
<b>PDC</b>	Parti démocrate-chrétien suisse
<b>PCD</b>	Partida cristiandemocrata svizra

**PEV** Partito evangelico svizzero  
EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz  
PEV Parti évangélique suisse  
PEV Partida evangelica de la Svizra

**PLR** I Liberali  
FDP Die Liberalen  
PLR Les Libéraux-Radicaux  
PLD Ils Liberals

**I Verdi** Partito ecologista svizzero  
Grüne Partei der Schweiz  
Les Verts Parti écologiste suisse  
La Verda Partida ecologica svizra

**PS** Partito socialista svizzero  
SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz  
PS Parti socialiste suisse  
PS Partida socialdemocrata da la Svizra

**UDC** Unione Democratica di Centro  
SVP Schweizerische Volkspartei  
UDC Union Démocratique du Centre  
PPS Partida Populara Svizra

### **Organizzazioni interessate / Interessierte Organisationen / Organisations intéressées**

**alliance F** Alleanza delle società femminili svizzere  
Bund Schweizerischer Frauenorganisationen  
Alliance des société féminines suisses

**CROP** Coordination romande des organisations paternelles

**GDS** Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri  
DJS Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz  
JDS Juristes Démocrates de Suisse  
GDS Giuristas e Giurists Democratics Svizzers

#### **Donna2**

**FSP** Federazione Svizzera delle Psicoghe e degli Psicologi  
Föderation der Schweizer Psychologen und Psychologinnen  
Fédération Suisse des Psychologues

**GeCoBi** Associazione svizzera per la bigenitorialità  
Schweizerische Vereinigung für gemeinsame Elternschaft  
Association suisse pour la coparentabilité

**IGM** Interessengemeinschaft geschiedener und getrennt lebender  
Männer

<b>KBKS</b>	Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse Conferenza dals funcziunaris da scussiun e falliment da la Svizra
<b>COPMA</b> KOKES COPMA	Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz Conférence des Cantons en matière de Protection des Mineurs et des Adultes
<b>SIC Svizzera</b> KV Schweiz SEC Suisse	Società svizzera degli impiegati di commercio Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce
<b>männer.ch</b> <b>mannschafft</b>	Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen mannschafft bei trennung und scheidung
<b>Movimento Papageno</b>	
<b>RSDE</b> NKS	Rete svizzera diritti del bambini Netzwerk Kinderrechte Schweiz Réseau suisse des droits de l'enfant Child Rights Network Switzerland
<b>Pro Familia</b>	Associazione dirigente delle organizzazioni di famiglie in Svizzera Dachverband der Familienorganisationen in der Schweiz Association faïtière des organisations familiales de Suisse
<b>FSA</b> SAV FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati Schweizerischer Anwaltsverband Fédération Suisse des Avocats Swiss Bar Association
<b>USDCR</b> SBLV USPF UPS	Unione svizzera delle donne contadine e rurale Schweiz. Bäuerinnen- und Landfrauenvereinigung Union suisse des paysannes et des femmes rurales Uniun de las puras svizras
<b>USS</b> SGB USS	Unione sindacale svizzera Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse
<b>SGF</b>	Schweizerische Gemeinnützige Frauen
<b>USAM</b> SGV USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers
<b>CSP</b> SKG CSDE	Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten Conférence Suisse des Délégué-e-s à l'Égalité entre Femmes et Hommes
<b>ASPEE</b>	Associazione Svizzera di Psicologia dell'Età Evolutiva

SKJP ASPEA	Schweizerische Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologi Association Suisse de Psychologie de l'Enfance et de l'Adolescence
<b>CSIAS</b> SKOS CSIAS	Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe Conférence suisse des institutions d'action sociale Conferenza sivzra da l'agid sozial
<b>FSPE</b> SKS	Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia Stiftung Kinderschutz Schweiz Fondation Suisse pour la Protection de l'Enfant
<b>USC</b> SSV UVS	Unione delle città svizzere Schweizerischer Städteverband Union des ville suisses
<b>SVA</b>	Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute
<b>FSFM</b> SVAMV	Federazione svizzera delle famiglie monoparentali Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter Fédération suisse des familles monoparentales
<b>ASCP</b> SVBB ASCP	Associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali Schweizerische Vereinigung der Berufsbeiständinnen und Beru- fsbeistände Association suisse des curatrices et curateurs professionnels
<b>ADF</b> svf ADF	Associazione svizzera per i diritti della donna Schweizerischer Verband für Frauenrechte Association suisse pour les droits de la femme
<b>ASM</b> SVR ASM	Associazione svizzera dei magistrati Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter Association suisse des magistrats de l'ordre juridique Associazion sivzra dals derschaders
<b>TS</b>	Travail.Suisse
<b>Uni GE</b>	Université de Genève, Faculté de droit
<b>UniL</b>	Université de Lausanne, Faculté de droit
<b>VeV</b>	Verantwortungsvoll erziehende Väter und Mütter

**Partecipanti non consultati ufficialmente / Nicht offizielle Vernehmlassungsteilnehmer  
und -teilnehmerinnen / Participants non-officiels**

<b>Couple+</b>	Fédération Romande et tessinoise des services de consultation conjugale
<b>CP</b>	Centre patronal
<b>DJZ</b>	Demokratische Juristinnen und Juristen Zürich
<b>Dolfi</b>	Claudia Dolfi

<b>EFS</b> FPS	Evangelische Frauen Schweiz Femmes Protestantes en Suisse
<b>eifam</b>	Alleinerziehende Region Basel
<b>CFQF</b> EKF CFQF	Commissione federale per le questioni femminili Eidgenössische Kommission für Frauenfragen Commission fédérale pour les questions féminines
<b>COFF</b> EKFF COFF	Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen Commission fédérale de coordination pour les questions familiales
<b>CFIG</b> EKKJ CFEJ	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse
<b>FER</b>	Fédération des Entreprises Romandes
<b>FZ LU</b>	Frauenzentrale Luzern
<b>FZ ZH</b>	Zürcher Frauenzentrale
<b>Geiser/Sutter-Somm/</b>	Thomas Geiser, Prof. Dr. iur. / Thomas Sutter-Somm, Prof. Dr. iur. / Schwander Ivo Schwander, prof. em. Dr. Dr. h.c.
<b>Hausheer/Spycher</b>	Heinz Hausheer, Prof. Dr. iur., prof. em. all'Università di Berna Annette Spycher, Dr. iur., LL.M., portavoce
<b>IKAG</b>	Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Geschädigtenvertreterin- nen
<b>JuCH</b>	Juristinnen Schweiz Femmes Juristes Suisse Giuristas Svizzera Giuristas Svizra Women Lawyers Switzerland
<b>KIFS</b>	Konferenz der kantonalen Interventionsstellen, Interventions- projekte sowie Fachstellen gegen Häusliche Gewalt der deutschen Schweiz
<b>Reiser Anne</b>	Anne Reiser, avvocato
<b>SP F</b> PS F	SP Frauen Schweiz PS Femmes Suisse
<b>VUK</b> PEI	Vereinigung Väter unehelicher Kinder Association Pères d'Enfants illégitimes

#### **Rinunciano a esprimere il proprio parere**

- Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP)
- economiesuisse
- Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile
- Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)
- Unione svizzera degli imprenditori (USI)
- Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile (SVZ)